

Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - infortunio - occasione di lavoro – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 17685 del 07/09/2015

Infortunio "in itinere" - Requisiti di indennizzabilità ex art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - Occasione di lavoro - Necessità - Fatto doloso del terzo - Limiti della tutela assicurativa. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 17685 del 07/09/2015

L'art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, introducendo l'ipotesi legislativa dell'infortunio "in itinere", non ha derogato alla norma fondamentale di cui all'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che prevede, tra i requisiti necessari per l'indennizzabilità dell'infortunio, l'occasione di lavoro. Ne consegue l'estraneità alla tutela assicurativa della fattispecie in cui la causa violenta sia il fatto doloso del terzo riconducibile a rapporti personali tra l'aggressore e la vittima, del tutto estranei all'attività lavorativa, in quanto, in tal caso, il collegamento tra l'evento lesivo e il normale percorso di andata e ritorno dal lavoro risulta basato su una mera coincidenza cronologica e topografica, tale da escludere l'occasione di lavoro.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 17685 del 07/09/2015